

Versione della notifica: gennaio 2025

(Progetto di) decreto di modifica del decreto sui detentori di animali a causa del divieto di utilizzare pungoli elettrici per bestiame nell'allevamento (decreto che vieta di utilizzare pungoli elettrici nell'allevamento)

visto l'articolo 2.1, paragrafi 3 e 5, della legge sugli animali;

decreta quanto segue:

Articolo I

Il Decreto sui proprietari di animali [Besluit houders van dieren] è stato modificato come segue:

A

All'articolo 1.1, in ordine alfabetico, è aggiunto quanto segue:

Pungolo elettrico per bovini: apparecchiatura in grado di dare impulsi elettrici a un animale detenuto commercialmente per la produzione di prodotti di origine animale;

B

All'articolo 1.3, il punto fermo alla fine della lettera h) è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunta la seguente lettera:

i. l'uso di un pungolo elettrico per il bestiame allo scopo di guidare gli animali, a eccezione di:
1° il loro impiego nei macelli di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009,
2° il loro impiego nel carico dei trasporti dai Paesi Bassi verso un altro Paese o nello scarico dei trasporti da un altro Paese di cui al regolamento (CE) n. 1/2005,
3° il loro impiego da parte di un veterinario nello svolgimento professionale delle procedure veterinarie, nella misura in cui ciò sia necessario a tal fine,
4° robot di mungitura che erogano automaticamente una scossa elettrica affinché l'animale lasci il dispositivo, se non lo fa da solo, a condizione che la scossa elettrica sia sempre prevedibile ed evitabile per l'animale; o
5° collari GPS utilizzati per la guida di animali che forniscono automaticamente una scossa elettrica all'animale, a condizione che la scossa elettrica sia sempre prevedibile ed evitabile per l'animale.

C

Dopo l'articolo 6.10, alla sezione 6 è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 6.11 Riconoscimento reciproco

Con un robot di mungitura di cui all'articolo 1.3, lettera i), punto 4°, e un collare GPS di cui all'articolo 1.3, lettera i), punto 5°, i robot di mungitura e i collari GPS legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato, diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che è parte di un trattato sull'unione doganale o legalmente fabbricati in uno Stato che fa parte di un trattato sulla zona di libero scambio che vincola i Paesi Bassi e che soddisfano requisiti che forniscono un livello di protezione almeno equivalente a quello perseguito dai requisiti nazionali sono trattati come robot di mungitura e collari GPS.

Articolo II

Il presente decreto entra in vigore il 1^o luglio/1^o gennaio 20..PM.

Articolo III

Il presente decreto è citato come: decreto che vieta l'uso di pungoli elettrici nell'allevamento del bestiame.

Con la presente ordino che il decreto e le relative note esplicative siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale.

Il ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura,

Note esplicative

1. Introduzione

L'uso di dispositivi in grado di dare scosse elettriche agli animali (di seguito: pungoli elettrici per il bestiame) è consentito dalle normative europee nei macelli e durante il trasporto degli animali (compresi il carico e lo scarico). Ci sono condizioni molto specifiche per l'uso di tali dispositivi, che dovrebbero essere evitate il più possibile secondo le normative europee. In pratica, tuttavia, sembra che, nonostante tali rigide condizioni, gli azionamenti elettrici per il bestiame non siano regolarmente utilizzati correttamente. Il presente decreto vieta l'uso di pungoli elettrici nell'allevamento di bestiame, nella misura in cui ciò sia possibile nell'ambito dei quadri giuridici europei. Ciò significa che il divieto si applica al carico e allo scarico di bestiame per il trasporto che inizia e termina nel territorio neerlandese, nonché al trasporto di bestiame nelle aziende agricole primarie. Tale divieto non si applica ai macelli che rientrano in un regolamento dell'UE diverso dalle attività di trasporto o dalle aziende primarie.

2. Problemi con le attrezzature elettriche per l'allevamento del bestiame

L'uso di pungoli elettrici per bestiame è soggetto a rigide condizioni nelle normative europee. In primo luogo, l'uso dovrebbe essere evitato quanto più possibile. Inoltre, possono essere utilizzati solo su bovini adulti e su suini adulti che rifiutano di muoversi, e solo a condizione che gli animali abbiano spazio davanti a sé per muoversi. Le scosse non superano la durata di un secondo, sono sufficientemente distanziate e sono applicate solo ai muscoli delle zampe posteriori. Anche se gli animali non reagiscono, le scosse non dovrebbero essere ripetute.

L'uso di pungoli elettrici per il bestiame provoca sempre una reazione di dolore e stress nell'animale, anche se applicato in conformità ai requisiti specifici delle normative. Il personale che lavora presso i trasportatori di bestiame e il personale dei macelli crede spesso che l'uso di elettricità sia uno strumento utile che porta a risultati rapidi. La pratica, invece, dimostra che l'uso di metodi alternativi, meno avversivi, porta a risultati altrettanto buoni, o addirittura migliori, come descrive e consiglia anche l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel suo studio «Welfare of pigs at slaughter»¹ del 2020. Il problema è che, sebbene le normative europee stabiliscano chiaramente che l'uso di questi dispositivi deve essere evitato e possa avvenire solo in maniera molto specifica, non vietano esplicitamente tale uso. Le osservazioni della NVWA, le riprese sotto copertura e l'esperienza delle parti del settore indicano che tale dispositivo, se maneggiato, viene utilizzato in modo negligente e non in conformità alle condizioni stabilite dalle normative europee.

Ad esempio, il carico e lo scarico degli animali nelle aziende primarie, nei centri di raccolta e nei macelli avviene spesso sotto una certa pressione temporale. Il desiderio di efficienza e velocità porta all'inseguimento degli animali e all'uso eccessivo dei dispositivi con cui le scosse elettriche possono essere somministrate agli animali. Ciò porta a stress e dolore evitabili negli animali. Soprattutto se le scosse elettriche vengono applicate a parti del corpo particolarmente vulnerabili, come la testa o il naso. Anche in assenza di questa pressione temporale, questi dispositivi possono essere utilizzati in modo indesiderato in altri processi e in altri momenti, per abitudine o negligenza.

Gli esempi di uso negligente che hanno raggiunto i media hanno portato a molte resistenze nella società e nella politica. Il benessere degli animali è un tema che è diventato sempre più importante per i cittadini neerlandesi nel corso degli anni². La pressione della Camera bassa per introdurre un divieto sull'uso di pungoli elettrici per il bestiame è un riflesso di questo crescente desiderio di migliorare il benessere degli animali nei Paesi Bassi.

¹ «Welfare of pigs at slaughter», Autorità europea per la sicurezza alimentare 2020. EFSA Journal, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6148>

² [Staat van het Dier 2024: beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland | Publicatie | Raad voor Dierenangelegenheden \(rda.nl\)](#); [Burgerperspectieven 2023 Extra verkiezingsbericht | Publicatie | Sociaal en Cultureel Planbureau \(scp.nl\)](#); [Burgerperspectieven 2020 | 2 | Monitor | Sociaal en Cultureel Planbureau \(scp.nl\)](#)

3. Finalità e caratteristiche principali del decreto

Ambito di applicazione

Il divieto di utilizzo di pungoli elettrici per il bestiame riguarda l'uso nella guida di animali che vengono allevati a fini commerciali per la produzione di prodotti animali. Ai sensi della legge sugli animali, essa riguarda in linea di principio tutte le specie animali designate come animali da produzione nell'allegato II del decreto sulla detenzione di animali (sulla base dell'articolo 2.1 del decreto sulla detenzione di animali in combinato disposto con l'articolo 2.3, paragrafo 2, della legge sugli animali). Nella pratica della zootecnia, i dispositivi elettrici per il bestiame sono utilizzati principalmente per suini e bovini e solo quando devono essere caricati su un carro o spostati all'interno di una stalla verso un carro per il trasporto. Per guida di animali si intende qualsiasi uso del pungolo elettrico del bestiame al fine di costringere l'animale in questione a muoversi in una direzione, ad esempio quando si caricano o scaricano gli animali nel trasporto o si fa alzare loro in piedi.

Autorizzazione prevista dalla legge

Il presente decreto si basa sull'articolo 2.1, paragrafi 3 e 5, della legge sugli animali. Ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, è vietato causare dolore o lesioni a un animale senza uno scopo ragionevole o superando ciò che è consentito per raggiungere tale scopo, o danneggiare la salute o il benessere dell'animale. Il paragrafo 2 contiene una serie di comportamenti vietati che rientrano in ogni caso tra i comportamenti vietati di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 5, offre la possibilità di designare come condotta vietata da un ordine amministrativo generale l'uso di oggetti che possono causare dolore o lesioni agli animali o che possono nuocere alla salute o al benessere.

Finalità e contenuto

La condotta vietata comporta l'uso di pungoli elettrici per bovini. Le apparecchiature che non sono in grado di emettere corrente e producono solo segnali come rumore e vibrazioni, o fungono da ricevitore GPS, non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto.

È vietato l'uso di pungoli elettrici per bestiame se questi sono utilizzati per condurre gli animali. Il verbo condurre deve essere interpretato in senso lato. Ciò riguarda non solo l'animale che è già in movimento, sia che si tratti di farlo muovere più rapidamente in una direzione (diversa), ma anche di costringere gli animali a riposo a muoversi (ad esempio, per farli alzare). Le applicazioni con stimoli elettrici per tenere gli animali all'interno (o all'esterno) di una determinata area, come le recinzioni, non conducono gli animali e non sono quindi oggetto del presente divieto.

Divieto limitato agli animali allevati per la produzione

Il divieto è limitato agli animali allevati per la produzione di prodotti di origine animale. Si tratta di animali che sono stati designati a norma dell'articolo 2.3, paragrafo 1, della legge sugli animali, nell'allegato II del decreto sulla detenzione di animali. Il divieto riguarda la detenzione di tali animali in un contesto commerciale, vale a dire la situazione in cui tale detenzione si verifica nel corso di un'attività commerciale. L'uso di dispositivi che emettono scosse elettriche sui cani da compagnia è stato recentemente³ vietato.

Eccezioni

Sono previste alcune eccezioni al divieto da introdurre.

Uso nei macelli

I pungoli elettrici per bestiame possono essere utilizzati nei macelli, anche se solo nella misura in cui sono soddisfatte le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 per l'uso di pungoli elettrici per bestiame. Il legislatore nazionale non può vietare ciò che il regolamento consente. Cfr. la sezione 3.3.2. Tuttavia, vi sono iniziative dello stesso settore dei macelli in cui l'uso di pungoli elettrici per il bestiame è stato gradualmente eliminato con successo. Inoltre, i 90 macelli più grandi e di medie dimensioni, oltre alla supervisione da parte della NVWA, dispongono anche di telecamere di sorveglianza volontarie. La combinazione di questa pressione di monitoraggio e delle innovazioni che hanno già portato

³ Bollettino ufficiale degli atti e dei decreti 2021, 361, pag. 6.

alla graduale eliminazione delle trasmissioni elettriche di bestiame nei macelli significa che l'urgenza del divieto nei macelli è meno significativa.

Uso per il carico e lo scarico nel trasporto internazionale

I veicoli elettrici per il bestiame possono essere utilizzati per il carico e lo scarico dei trasporti internazionali, ma solo nella misura in cui sono soddisfatte le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 per l'uso di veicoli elettrici per il bestiame. Il legislatore nazionale non può vietare ciò che il regolamento consente. Cfr. la sezione 3.3.1.

Esecuzione professionale delle procedure veterinarie

Nell'ambito di operazioni veterinarie può essere necessario l'impiego di un pungolo elettrico per bovini. In base all'articolo 2.9, paragrafo 1, della legge sugli animali, un atto veterinario può essere eseguito solo da persone autorizzate a farlo. Si tratta di veterinari e di altre persone iscritte nel registro della medicina veterinaria (cfr. anche l'articolo 4.1, paragrafo 1, e l'articolo 4.3, paragrafo 1, della legge sugli animali). Nel contesto di una procedura veterinaria, potrebbe essere necessario condurre l'animale in questione per mezzo di un pungolo elettrico per bestiame. In tal caso, il divieto non si applica, a condizione che l'operazione veterinaria sia effettuata su base professionale e che sia necessario l'uso di un pungolo elettrico per bestiame. In pratica, questo è il caso solo per alcune operazioni che possono essere eseguite solo da un veterinario (come fare una diagnosi). Le altre persone iscritte nel registro (come gli assistenti veterinari o le levatrici veterinarie) non eseguono operazioni veterinarie che richiedono l'uso di pungoli elettrici per bestiame; pertanto, l'eccezione non si applica a loro. Qualora sia ragionevolmente disponibile un metodo alternativo e meno invasivo per la situazione in questione, questo è da preferire. Questa è un'espressione dell'importanza di essere riluttanti a utilizzare tali attrezzature anche nel caso di procedure veterinarie. Tuttavia, nella pratica veterinaria, può essere necessario utilizzare pungoli elettrici per il bestiame allo scopo di condurre l'animale, soprattutto bovini o suini, perché deve essere spostato per il proprio bene ma non lo fa dopo che l'animale è stato indotto a muoversi con altri mezzi. Nella pratica veterinaria, i pungoli elettrici per il bestiame possono essere utilizzati anche in situazioni diverse dalla conduzione dell'animale. Sebbene questo divieto specifico non si applichi a tali situazioni, l'articolo 2.1, paragrafo 1, della legge sugli animali deve essere rispettato senza pregiudizio.

Utilizzo con robot di mungitura e gestione virtuale dell'allevamento

Esistono applicazioni note che forniscono uno stimolo di corrente leggera, molto prevedibile per l'animale, per condurlo. L'animale ha la possibilità di imparare a evitare questo stimolo e può imparare che uno stimolo elettrico viene rilasciato dopo un certo tempo. Tale distinzione è pertinente in quanto non ha un impatto negativo sul benessere degli animali. Le applicazioni per questo sono il robot di mungitura e la gestione virtuale degli allevamenti. Il robot di mungitura è una macchina in cui una vacca può entrare per essere munta. Se l'animale rimane in piedi troppo a lungo dopo la mungitura e non risponde all'apertura della porta, dopo un certo periodo di tempo seguirà uno stimolo automatico di corrente leggera per spostare l'animale e dare così spazio a un altro animale per entrare nel dispositivo. Poiché si tratta di uno stimolo elettrico che viene dato in modo prevedibile (dopo un tempo fisso) a seguito di un segnale visivo (porta aperta), viene fatta un'eccezione per questa applicazione.

La giustificazione della suddetta eccezione si applica anche all'applicazione di stimoli elettrici nei collari GPS per tenere gli animali all'interno (o all'esterno) di una recinzione determinata virtualmente (recinzione virtuale). In questo primo esempio, gli animali non vengono spinti, quindi non rientra nel divieto. Tuttavia, questa tecnica virtuale con i collari GPS può anche essere utilizzata per condurre gli animali in una direzione virtualmente determinata (gestione virtuale dell'allevamento). Durante questa propulsione virtuale, i collari emettono un segnale con associazioni positive quando l'animale si muove nella direzione corretta, ma un segnale acustico quando l'animale si muove nella direzione sbagliata. Se l'animale non regola la sua direzione dopo aver sentito il suono, il suono si intensificherà e dopo qualche tempo il collare darà una leggera scossa elettrica.

Se in futuro ci saranno applicazioni che utilizzano segnali di sovratensione sugli animali nell'allevamento per motivi simili, si potrà considerare se sia auspicabile un'eccezione. Un'eccezione può quindi eventualmente essere aggiunta all'articolo 1.3, lettera i), del decreto sulla detenzione di animali. Inoltre, è possibile presentare una richiesta di esenzione o di deroga sulla base dell'articolo 10.1 della legge sugli animali. Nella

valutazione di tale domanda, si dovrà considerare se l'interesse del benessere dell'animale non precluda l'esenzione o la deroga.

Riconoscimento reciproco (articolo 6.11)

L'articolo 1.3, lettera i), stabilisce i requisiti tecnici per i robot di mungitura e i collari GPS. I requisiti non mirano ad attuare atti giuridici vincolanti dell'UE. Dall'istruzione 5.28 risulta che, pertanto, occorre includere una clausola di riconoscimento reciproco. Ciò significa che i robot di mungitura e i collari GPS fabbricati o immessi sul mercato al di fuori dei Paesi Bassi sono assimilati a un robot di mungitura o a un collare GPS di cui al presente decreto e possono pertanto essere applicati se:

- sono stati legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, che è parte di un trattato di unione doganale, o che sono legalmente prodotti in uno Stato che è parte di un trattato sulla zona di libero scambio che vincola i Paesi Bassi e
- soddisfano i requisiti che forniscono un livello di protezione almeno equivalente a quello previsto dai requisiti nazionali.

3.3 Relazioni con la legislazione superiore

3.3.1 Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate (regolamento sui trasporti)

Il regolamento sui trasporti non esclude l'uso di dispositivi che somministrano scosse elettriche agli animali, ma afferma che ciò dovrebbe essere evitato il più possibile e impone condizioni al loro utilizzo, in particolare che tali dispositivi *«siano utilizzati in ogni caso solo per bovini adulti e suini adulti che rifiutano di muoversi, e solo a condizione che gli animali abbiano spazio davanti a loro per muoversi. Le scosse non devono superare la durata di un secondo, devono essere sufficientemente distanziate e devono essere applicate solo ai muscoli delle zampe posteriori. Se gli animali non rispondono, le scosse non devono essere somministrate ripetutamente.»*. (Allegato 1, capitolo III, punto 1.9).

Tuttavia, il regolamento non preclude misure nazionali più severe per migliorare il benessere degli animali durante le operazioni di trasporto che si svolgono interamente all'interno del territorio dello Stato membro o durante le operazioni di trasporto marittimo in partenza dal territorio dello Stato membro interessato (articolo 1, paragrafo 3).

È inoltre importante notare che il regolamento stabilisce come condizione generale per il trasporto di animali che è vietato trasportare o far trasportare animali in modo tale da poter causare lesioni o inutili sofferenze agli animali (articolo 3). Per trasporto si intende: lo spostamento degli animali mediante uno o più mezzi di trasporto e le relative operazioni, quali il carico, lo scarico, il trasbordo e il riposo, fino a quando tutti gli animali non siano stati scaricati nel luogo di destinazione (articolo 2).

Il regolamento consente, come descritto in precedenza, di imporre requisiti nazionali più rigorosi per il trasporto di animali nel trasporto nazionale. In una raccomandazione, il Parlamento europeo ha inoltre invitato gli Stati membri ad adottare misure nazionali più rigorose per migliorare il benessere degli animali durante il trasporto⁴.

L'applicazione in caso di violazione del regolamento sui trasporti è possibile sulla base dell'articolo 6.2 della legge sugli animali, in combinato disposto con l'articolo 4.8 del regolamento sulla detenzione di animali e dell'allegato del regolamento sull'applicazione e di altre questioni della legge sugli animali.

3.3.2 Regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali al momento dell'uccisione

⁴ Raccomandazione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 al Consiglio e alla Commissione in seguito all'esame delle denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione (2021/2736(RSP)) (2022/C 336/04)

Il presente regolamento non esclude l'uso di dispositivi che somministrano scosse elettriche agli animali, ma afferma che questo *dovrebbe essere evitato il più possibile* e impone condizioni al loro utilizzo, vale a dire che tali dispositivi «*siano utilizzati in ogni caso solo per i bovini adulti e i suini adulti che si rifiutano di muoversi e solo a condizione che gli animali dispongano di uno spazio davanti a loro per muoversi. Le scosse non devono superare la durata di un secondo, devono essere sufficientemente distanziate e devono essere applicate solo ai muscoli delle zampe posteriori. Se gli animali non rispondono, le scosse non devono essere somministrate ripetutamente.*». Ciò risulta dall'allegato III, punto 1.9.

Il regolamento stabilisce inoltre come condizione generale che, nell'abbattimento degli animali e nelle attività correlate, si faccia attenzione a risparmiare agli animali qualsiasi forma evitabile di dolore, angoscia o sofferenza (articolo 3, paragrafo 1).

A differenza del regolamento sui trasporti, il presente regolamento lascia un campo di applicazione molto limitato a norme nazionali più rigorose, vale a dire solo per tre situazioni specificamente menzionate (articolo 26, paragrafo 2⁵), che non può essere utilizzato per questa situazione. Ciò significa che l'uso di veicoli elettrici per il bestiame non può essere vietato a livello nazionale, se applicato nell'ambito dei quadri e delle condizioni stabiliti dal regolamento. La violazione del regolamento può essere eseguita sulla base dell'articolo 6.2 della legge sugli animali in combinato disposto con l'articolo 5.8 del regolamento sulla detenzione di animali e l'allegato del regolamento di applicazione e altre questioni della legge sugli animali.

3.3.3 Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

Per quanto riguarda la produzione biologica, il trasporto di animali è già soggetto al divieto di utilizzare «*qualsiasi mezzo elettrico o altri mezzi dolorosi di coercizione durante il carico e lo scarico degli animali*». Ciò deriva dall'allegato II, parte II, punto 1.7.11 del regolamento (UE) 2018/848.

3.3.4 Orientamenti sul benessere degli animali

Per l'allevamento del bestiame ci sono diversi orientamenti⁶ che stabiliscono i requisiti minimi per la detenzione degli animali d'allevamento. Tali orientamenti non regolano l'uso di azionamenti elettrici per il bestiame e sono stati attuati nel decreto sulla detenzione di animali.

4. Diritto nazionale

Il divieto è stabilito all'articolo 1.3 del decreto relativo alla detenzione di animali. Ai sensi dell'articolo 2.1, paragrafi 3 e 5, della legge sugli animali, tale articolo designa comportamenti che in ogni caso si qualificano come maltrattamenti degli animali (articolo 2.1, paragrafo 1, della legge sugli animali).

Per la redazione del presente divieto è stato consultato il testo originale dell'articolo 1.3 del decreto sulla detenzione di animali in quanto conteneva già un divieto analogo (Bollettino degli atti e dei decreti 2018, 146), vale a dire: un divieto sull'uso di attrezzature in grado di infliggere dolore a un animale mediante scosse elettriche, segnali elettromagnetici o radiazioni. Ci sono state alcune eccezioni a tale divieto. Tuttavia, tale divieto non è mai entrato in vigore in quanto tale. Nel 2021, è stato sostituito da un divieto specifico sull'uso di dispositivi di elettroshock sui cani (Bollettino degli atti e dei decreti 2021, 361). A causa del contesto specifico di tale divieto, è stato scelto il termine «pungolo elettrico per il bestiame».

⁵ Queste riguardano: l'uccisione di animali al di fuori di un macello, la macellazione di selvaggina d'allevamento, la macellazione con metodi richiesti per riti religiosi.

⁶ Particolarmente rilevante in questo contesto: direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti e direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Questa modifica introduce, oltre al divieto esistente sull'uso di dispositivi a scarica elettrica nei cani, un divieto sull'uso di pungoli elettrici per animali in animali tenuti a fini commerciali per la produzione di prodotti animali.

Regolamento sulle armi e sulle munizioni

Il regolamento sulle armi e sulle munizioni prevede, tra le altre cose, un'esenzione per quanto riguarda il «*possesso e il trasporto di oggetti che possono rendere le persone indifese o infliggere dolore mediante una scossa elettrica, a persone impegnate nell'esercizio professionale dell'allevamento di bestiame, nel trasporto di bestiame o nelle loro cure mediche*». Tale esenzione si applica per quanto riguarda l'uso di un tale oggetto solo nel momento in cui le suddette attività si svolgono effettivamente. (Articolo 21). Il divieto di utilizzo di recinti elettrici per il bestiame in questo decreto non esclude tale disposizione perché riguarda l'uso di recinti elettrici per il bestiame e nel regolamento sulle armi e le munizioni il «*possesso e il trasporto*». Inoltre il regolamento sulle armi e le munizioni non riguarda necessariamente le stesse questioni. Pertanto, il divieto di cui al presente decreto e l'esenzione dal regolamento sulle armi e sulle munizioni possono coesistere.

5. Valore intrinseco dell'animale

L'articolo 1.3 della legge sugli animali stabilisce il riconoscimento del valore intrinseco dell'animale. Dal paragrafo 2 di tale articolo si evince che, nel definire norme ai sensi della legge sugli animali, e nel prendere decisioni basate su tali norme, si tiene pienamente conto delle conseguenze di tali norme o decisioni per il valore intrinseco dell'animale, fatti salvi altri interessi legittimi. In ogni caso, si garantisce che la violazione dell'integrità o del benessere degli animali sia evitata oltre quanto ragionevolmente necessario e che sia assicurata la cura di cui gli animali hanno ragionevolmente bisogno. Ai fini di tale paragrafo, la cura di cui gli animali hanno ragionevolmente bisogno deve in ogni caso includere che agli animali siano fornite, nella misura in cui ciò possa essere ragionevolmente richiesto, tra l'altro, garanzie di buona salute e prevenzione del dolore (articolo 1.3, paragrafo 3). Questo decreto stabilisce che non è più accettabile somministrare scosse elettriche a un animale nel settore zootecnico allo scopo di condurlo, e quindi ciò è proibito.

6. Notifica

Poiché il decreto contiene requisiti tecnici, la decisione è stata notificata alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

Risultato della notifica del PM.

7. Applicazione

Il controllo del rispetto del divieto di utilizzo di pungoli elettrici per il bestiame è di competenza delle persone designate a tale scopo ai sensi dell'articolo 8.1 della legge. Si tratta di una supervisione che viene effettuata in base al diritto amministrativo. Ai fini dell'esecuzione dei regolamenti, possono essere imposti un titolo esecutivo amministrativo e un provvedimento sanzionatorio amministrativo (articolo 8.5 della legge sugli animali in combinato disposto con l'articolo 5:32, paragrafo 1, della legge generale sul diritto amministrativo).

Anche un comportamento contrario al divieto di utilizzare pungoli elettrici per bestiame è un reato (articolo 2.1, paragrafi 1 e 3, della legge sugli animali in combinato disposto con l'articolo 8.11, paragrafo 1, della legge sugli animali), che consente di intraprendere azioni penali.

8. Pressione normativa/valutazione agroalimentare

Questo decreto introduce un divieto. Non è necessario che le parti interessate intraprendano alcuna azione per conformarsi a tale divieto. Il presente decreto è stato sottoposto al comitato consultivo per la revisione degli oneri normativi (ATR) per un parere ed è stato ufficialmente chiuso.

Il progetto di decreto è stato discusso anche con il settore durante i cosiddetti agro-test. Nell'autunno 2023 si sono svolte sessioni di panel con aziende primarie, trasportatori e macelli. Durante le sessioni, è stata spiegata la proposta, gli imprenditori hanno potuto fare

domande e sono state discusse anche possibili alternative all'uso di pungoli elettrici per bestiame.

I gruppi di esperti sono critici nei confronti della proposta e hanno espresso preoccupazioni in merito, in quanto ritengono che il settore nel suo complesso non sia pronto per questo divieto. Le sessioni del gruppo di esperti mostrano inoltre che nella pratica vengono usati diversi tipi di pungoli per bovini con diversi livelli di wattaggio e che l'effetto sul benessere degli animali a wattaggi inferiori è attivamente testato.

A seguito di queste discussioni, su invito è stata seguita una dimostrazione delle apparecchiature di sovratensione a bassa tensione e questa possibile eccezione è stata ulteriormente studiata. Una possibile eccezione per le apparecchiature a bassa tensione non faceva parte del test HUF eseguito (cfr. la sezione 10). Secondo la NVWA, questa eccezione non sembra a prima vista efficace per aumentare l'esecutività, ma l'attuazione di un nuovo HUF è necessaria per poter valutare appieno l'impatto.

Dato il desiderio politico della Camera per un divieto totale, è stato deciso di non includere le apparecchiature a bassa tensione come eccezione nel divieto.

9. Consultazione

Un progetto di tale decreto è stato oggetto di una consultazione via Internet dal 13 giugno 2023 al 15 agosto 2023. Durante tale periodo, tutti hanno avuto l'opportunità di commentare il progetto. Ci sono state 55 risposte pubbliche e 13 risposte anonime. Sono state ricevute anche diverse risposte da organizzazioni di settore come SAVEETRA (Cooperativa dei trasportatori di bestiame), il sotto-mercato Trasporti e Logistica, ONG, operatori di centri di raccolta, allevatori e trasportatori. Non meno di 27 degli intervistati utilizzano lo stesso modulo di V&L NL (Vee & Logistiek Nederland). 24 risposte consistono in messaggi individuali di parti interessate, ciascuna coinvolta a modo proprio nel settore zootecnico. Cinque di queste risposte sono state scritte da trasportatori di bestiame, un intervistato lavora in un macello e uno in un allevamento di bestiame primario. Delle altre 17 risposte, non è chiaro a quale settore appartengano. Gli altri sono costituiti principalmente da altri partiti del settore, ONG e fondazioni che difendono gli interessi degli animali da allevamento.

Le risposte sono state divergenti. I sostenitori del divieto sostengono che i pungoli elettrici per il bestiame causano dolore e stress agli animali in tutti i casi. Gli oppositori del divieto vedono il pungolo elettrico come ultima risorsa per spostare efficacemente gli animali «riluttanti» e per garantire la sicurezza dei propri lavoratori.

Le risposte della consultazione su Internet non hanno portato ad alcuna modifica sostanziale del divieto.

10. Studio di fattibilità e di applicabilità

La NVWA ha effettuato un test di applicazione, fattibilità e resistenza alle frodi (test HUF).

La NVWA ha concluso che il progetto di decreto è limitato nella sua applicabilità perché l'unico modo per far rispettare il divieto di utilizzo di pungoli elettrici per il bestiame è cogliere i trasgressori in flagrante. Il divieto non è quindi più applicabile della situazione attuale in cui la NVWA applica le disposizioni del regolamento sui trasporti.

La NVWA non è presente durante il carico per il trasporto nazionale e non è sempre presente nello stabilimento primario o durante lo scarico. Inoltre, la NVWA sostiene l'importanza di una norma politica per l'eccezione dell'uso di pungoli elettrici per bovini nei macelli, ma a causa dell'assenza di tale norma, il progetto di decreto non è ancora applicabile su questo punto.

Le modifiche apportate a seguito della procedura preliminare (cfr. ulteriore sezione 11) sono state discusse ufficialmente con la NVWA e la spiegazione di tali modifiche è stata elaborata anche sulla base delle osservazioni della NVWA al riguardo.

11. Esame preliminare

Il presente decreto si basa sull'articolo 2.1, paragrafi 3 e 5, e sull'articolo 2.2, paragrafo 10, della legge sugli animali. Su queste due basi si applica la procedura di approvazione preliminare di cui all'articolo 10.10, paragrafo 1, della legge sugli animali. Dal 5 novembre al 5 dicembre 2024, il progetto del presente decreto è stato presentato a entrambe le Camere degli Stati Generali. La procedura preliminare ha portato ad alcuni adeguamenti. Nel rispondere alle domande della consultazione scritta⁷ con la Camera dei rappresentanti,

⁷ Documenti parlamentari II 2024/25, 28286, n. 1361.

è stato indicato che nella relazione esplicativa sarà fornito un chiarimento in merito alla non proibizione delle recinzioni e che il robot di mungitura e la «gestione virtuale dell'allevamento» saranno aggiunti come eccezioni nel progetto di decisione (cfr. la sezione 3 sotto «Finalità e contenuto» e sotto «Eccezioni»).

12. Entrata in vigore

Per l'entrata in vigore del divieto si applicano le date di modifica fissate per i decreti, vale a dire il 1° gennaio o il 1° luglio.

Il ministro dell'Agricoltura, della pesca, della sicurezza alimentare e della natura,